

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 (ARTICOLI 1 E 18), PER IL RECLUTAMENTO DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE DI RUOLO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO – LIVELLO DI FUNZIONARIO III, COD. FIII7.

Articolo 1

Posti messi a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" (di seguito: legge n. 68/1999), per il reclutamento di complessive n. 4 unità di personale di ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, (di seguito: Autorità), da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nella qualifica di Funzionario – livello di Funzionario III, cod. FIII7.

Articolo 2

Riserve di posti

1. Nell'ambito del numero dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo Articolo 3 del bando:
 - a) n. 3 posti sono riservati ai candidati beneficiari di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
 - b) n. 1 posto è riservato ai candidati che appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26/12/1981 n. 763, nonché delle categorie previste dalla legge 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro).

Articolo 3

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il titolo di studio conseguito all'estero è valutato solo se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
 - b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua;
 - c) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie

- pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette;
- d) età non inferiore agli anni diciotto;
 - e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono altresì essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999, presso un qualsiasi Centro Provinciale per l'Impiego, o appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26/12/1981 n. 763, nonché delle categorie previste dalla legge 407/98, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro).
 3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), e al comma 2 devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova scritta e della prova orale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
 4. Non possono essere ammessi al concorso né accedere all'impiego presso l'Autorità coloro che:
 - a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
 - c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 4

Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
 - a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato "Domanda", che può essere scaricato dal sito web dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it;
 - b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione;
 - c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
 - d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
 - i. il modulo salvato e denominato secondo le modalità di cui alla lettera b);

- ii. il modulo stampato secondo le modalità di cui alla lettera c);
 - iii. una copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e scade improrogabilmente decorsi 60 (sessanta) giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l'ora di invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.
9. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo articolo 8, l'Autorità verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato.

Articolo 5

Comunicazioni relative al concorso

1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it.
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC all'indirizzo indicato dal candidato.
4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla procedura concorsuale potranno essere trasmessi all'Ufficio Affari generali amministrazione e personale all'attenzione del Direttore, Vincenzo Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

Articolo 6

Esclusione dal concorso

1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorità può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Articolo 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico è composta da tre esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice dell'Autorità e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente e i Componenti sono nominati dall'Autorità e scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, Avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La Commissione esaminatrice può essere integrata, con delibera dell'Autorità, da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla Commissione esaminatrice.
3. Il Segretario, che può essere individuato anche tra i dipendenti dell'Autorità, è nominato dall'Autorità su designazione della Commissione esaminatrice.

Articolo 8

Eventuale prova preselettiva

1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti, le prove concorsuali sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel successivo Articolo 11.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorità, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalità rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. Sono ammessi alle prove scritte i primi duecento candidati secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.

Articolo 9

Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi Articoli 11 e 12.
2. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
 - a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
 - b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;

- c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

Articolo 10
Valutazione dei titoli e criteri

1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
 - a) titoli di studio e abilitazioni, fino ad un massimo complessivo di 3 punti;
 - b) esperienze professionali, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), consistenti in attività lavorativa retribuita svolta presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati membri dell'Unione Europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad un massimo di 7 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi diversi, si terrà conto di una sola di esse. L'attività professionale presso studi professionali sarà utilmente considerata solo per i candidati in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova scritta da parte della Commissione.

Articolo 11
Prova scritta

1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell'Autorità con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato in cui sono fornite risposte sintetiche a una pluralità di quesiti sulle seguenti materie:
 - a) diritto amministrativo;
 - b) diritto pubblico dei trasporti;
 - c) elementi di contabilità dello Stato, degli enti pubblici e delle Autorità indipendenti;
 - d) elementi di diritto dell'Unione Europea;
 - e) sistema di finanziamento delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti;
 - f) ruolo e attività istituzionali delle Autorità indipendenti, con particolare riferimento all'Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 27 punti nella prova scritta.

Articolo 12
Prova orale

1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell'Autorità con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate nel precedente Articolo 11, oltre alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacità e conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 27 punti nella prova stessa.

Articolo 13

Graduatoria di merito e graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati, con l'indicazione del titolo di riserva posseduto dal candidato.
5. A parità di punteggio si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice è trasmessa all'Autorità e da questa approvata con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'articolo 2 del presente bando di concorso.
8. L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione.

Articolo 14

Assunzione e periodo di prova dei vincitori

1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall'Autorità, mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro 5 (cinque giorni) dalla comunicazione. L'accettazione non può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno a rispettare il Codice Etico dell'Autorità.
2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorità decade dal diritto all'assunzione.
3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando, sono assunti a tempo indeterminato in prova presso la sede dell'Autorità a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica

indicata all'articolo 1 e previo accertamento dell'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo per cui si concorre.

4. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, saranno trattati ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite pec@pec.autorita-trasporti.it.
3. Il Responsabile della protezione dati è il dott. Roberto Gandiglio contattabile tramite la seguente mail: privacy@autorita-trasporti.it.
4. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al pubblico.
5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell'Autorità.
6. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale che conclude il procedimento e, in caso di impugnazione del citato provvedimento, sino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validità della graduatoria e comunque, in caso di impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l'Autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
7. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico).
8. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima

della revoca e potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.

9. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Articolo 16
Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.